

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via Porte Nuove n.18 50144 Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenzesud.it

DELIBERA N. 101

Firenze, 19/07/2022

OGGETTO: DESTINAZIONE CARNI UNGULATI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Visto il D.P.G.R del 5 settembre 2017 n. 48/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

Considerato che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37, mentre rimane da definire la destinazione dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 e dei capi catturati vivi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e art. 3 L.R. 70/2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

Vista Delibera N. 41 del 20-01-2020 L.R. 70/19. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94" ed in particolare i punti 5, 6 e 7 nei quali si dispone:

- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94 all'ATC competente territorialmente, che provvede a destinarli secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 ter l.r. 3/94;

- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 l.r. 70/19 all'ATC competente territorialmente. Spetta ai soggetti attuatori delle attività in questione il trasporto al più vicino Centro di sosta gestito da un ATC convenzionato con un Centro di Lavorazione Selvaggina, o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC, od altro luogo indicato dall'ATC;

Visto l'art. 37 della suddetta l.r. 3/94, in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, debbono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Il Presidente dell'ATC n.5 Firenze Sud delibera che:

- A) è costituito presso l'ATC n.5 Firenze Sud un coordinamento per il conferimento al/ai Centro/i di Lavorazione delle carni di selvaggina delle carcasse di ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 e la gestione delle attività connesse.
- B) che le carcasse degli Ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94 nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela delle produzioni agricole nell'ambito del coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali di cui al punto A della presente deliberazione possa essere così destinato:
1. per interventi condotti all'aspetto in via prioritaria al Centro di Sosta dell'ATC n.5 Firenze Sud, qualora ci sia la possibilità documentata di conferire al CdS.
 2. per interventi condotti all'aspetto al richiedente l'intervento di controllo, qualora questo sia disponibile al ritiro e non sia inserito nel coordinamento per il conferimento, destinandolo a parziale risarcimento dei danni cagionati provocati da dette specie con peso espresso in Kg di carcassa di ungulato (peso pieno). Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di determinare l'importo di cui al punto 2 della presente delibera e dell'applicazione dell'art. 37 della l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter, relativo alla definizione dell'importo destinato a rifondere i danni, il valore di 1 Kg di carne di Ungulato (peso pieno) è fissato in 2 € Kg;
 3. per interventi condotti all'aspetto alla GGVV nel caso di non disponibilità al ritiro della carcassa da parte del richiedente l'intervento di controllo e che non usufruisca di quanto previsto al punto 4 della presente deliberazione, in ragione di 1 capo ogni 4 conferiti al Centro di sosta quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento controllo da utilizzare esclusivamente nella forma dell'autoconsumo. La GGVV potrà ripartire il capo nella sua disponibilità tra i cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento. Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà

essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno. Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di sosta dell'ATC n.5 Firenze sud.

4.1 Per interventi condotti in girata e braccata, in ragione del 50% del peso pieno di carcasse di Ungulati, ripartito in proporzione rispetto alle diverse classi di peso, ai cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento controllo da utilizzare esclusivamente nella forma dell'autoconsumo. Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Per interventi condotti in girata e braccata, in ragione del 50% del peso pieno di carcasse di Ungulati ripartito in proporzione rispetto alle diverse classi di peso abbattuti sia trasportato da parte della GGVV responsabile dell'intervento al/ai Centro/i di Sosta dell'ATC n.5 Firenze Sud. Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. per ciascun capo abbattuto in qualsiasi tipologia di intervento e conferito dalla GGVV ai Centri di sosta, l'ATC n.5 Firenze Sud riconoscerà alla GGVV per la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione delle carcasse € 20,00 a capo, nel caso di prestazione del servizio in orario diurno ed € 30,00 a capo nel caso di prestazione del servizio in orario notturno nel rispetto della normativa vigente; nel caso di carcasse di peso inferiore ai 15 kg la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione sia diurna che notturna pari a € 10,00 a capo; oltre a rimborso chilometrico calcolato sulla base delle tabelle ACI relative al percorso effettuato dal luogo di intervento al CdS.

6. Di ciascun capo abbattuto la GGVV dovrà acquisire foto della testa dell'animale prelevato con visibile il contrassegno apposto da mantenere a disposizione dell'ATC e della Polizia Provinciale.

C) che le carcasse degli Ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti che i capi di Ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94 nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela della piccola fauna stanziale possa essere così destinato:

1. per interventi condotti all'aspetto in via prioritaria al Centro di Sosta dell'ATC n.5 Firenze Sud, qualora ci sia la possibilità documentata di conferire al CdS.

2. per interventi condotti all'aspetto alla GGVV nel caso non usufruisca di quanto previsto al punto 3 della presente deliberazione, in ragione di 1 capo ogni 4 conferiti al Centro di sosta quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento controllo da utilizzare esclusivamente nella forma dell'autoconsumo. La GGVV potrà ripartire il capo nella sua disponibilità tra i cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento. Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno. Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di sosta dell'ATC n.5 Firenze Sud.

- 3.1 per interventi condotti in girata e braccata, in ragione del 50% del peso pieno di carcasse di Ungulati, ripartito in proporzione rispetto alle diverse classi di peso, ai cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 quale rimborso delle spese sostenute per l'intervento controllo. Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 3.2 per interventi condotti in girata e braccata, in ragione del 50% del peso pieno di carcasse di Ungulati ripartito in proporzione rispetto alle diverse classi di peso abbattuti sia trasportato da parte della GGVV responsabile dell'intervento al/ai Centro/i di Sosta dell'ATC n.5 Firenze Sud. Del quantitativo di carne consegnata dovrà essere tenuta nota su apposito registro fornito alla GGVV dall'ATC n.5 Firenze Sud al quale dovrà essere restituito entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. per ciascun capo conferito dalle GGVV nell'ambito del Coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali abbattuti ai Centri di sosta, l'ATC n.5 Firenze Sud di cui al riconoscerà alla GGVV per la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione di carcasse di cinghiale € 20,00 a capo, nel caso di prestazione del servizio in orario diurno ed € 30,00 a capo nel caso di prestazione del servizio in orario notturno nel rispetto della normativa vigente; nel caso di carcasse di peso inferiore ai 15 kg la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione sia diurna che notturna pari a € 10,00 a capo; oltre a rimborso chilometrico calcolato sulla base delle tabelle ACI relative al percorso effettuato dal luogo di intervento al CdS.
5. Di ciascun capo abbattuto la GGVV dovrà acquisire foto della testa dell'animale prelevato con visibile il contrassegno apposto da mantenere a disposizione dell'ATC e della Polizia Provinciale.
- D. Il Presidente degli Istituto in cui vengono effettuati interventi di controllo ai sensi dell'art.37 L.R. 3/94 può richiedere la consegna di un quantitativo di carne, lavorata presso il CLS al netto dei costi sostenuti, commisurato al peso dei capi conferiti al CdS.
- E. L'importo ricavato dai capi di Ungulati avviati a uno dei Centri di Sosta individuati dall'ATC secondo le procedure di cui al punto 4 della presente deliberazione è destinato dall'ATC, nella misura del 70%, al bilancio economico dell'Istituto stesso sottratte le spese sostenute.

F.to in originale

Il Presidente
Pietro Terminiello

Il Segretario
Chiara Gensini